PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 4

Retribuzione per lavoro straordinario

Con effetto dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 1 maggio 1987, non più in vigore dal 30 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-della/art-4-retribuzione-per-lavoro-straordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it